

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'AREA
MARINA PROTETTA «REGNO DI NETTUNO» (EX ARTICOLO 28,
COMMA 5, LEGGE 31 DICEMBRE 1982, N. 979)

Art. 25.

Disciplina dell'attività di pesca sportiva

1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca subacquea in apnea.

2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere preventivamente autorizzati dall'ente gestore.

3. Nelle zone A e B n.t. e non è consentita l'attività di pesca sportiva.

4. Le gare di pesca sportiva sono consentite nelle zone C e D, previa autorizzazione dell'ente gestore, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo dell'area marina protetta.

5. Nell'area marina protetta l'attività di pesca sportiva è consentita, da terra e da unità navale, per il seguente prelievo cumulativo giornaliero, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore:

- a. in zona B, fino a 5 kg per unità navale e 3 kg per persona;
- b. in zona C, fino a 9 kg per unità navale e 4 kg per persona;
- c. in zona D, fino a 9 kg per unità navale e 4 kg per persona;

6. Nelle zone B l'attività di pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, con le seguenti modalità, in alternativa tra loro:

- a. da terra, con massimo di 2 lenze fisse a persona, a non più di 2 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;
- b. da unità navale, con massimo di 1 canna o lenza fissa a persona, a non più di 3 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;
- c. da unità navale, con massimo di 2 lenze da traina per unità navale, con non più di 3 ami;
- d. non è consentito l'utilizzo di esche alloctone e non mediterranee;

7. Nelle zone C e D l'attività di pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, con le seguenti modalità, in alternativa tra loro:

- a. da terra, con massimo di 3 lenze fisse a persona, a non più di 2 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;
- b. da unità navale, con massimo di 1 canna o lenza fissa a persona, a non più di 3 ami di dimensioni non inferiori a 14 mm;
- c. da unità navale, con massimo di 3 lenze da traina per unità navale, con non più di 3 ami;
- d. da unità navale, con vertical jigging, con massimo 3 pescatori per unità navale, nel rispetto dei limiti di prelievo cumulativo giornaliero di cui al precedente comma 5;
- e. non è consentito l'utilizzo di esche alloctone e non mediterranee.

8. Il transito di unità navali nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dall'ente gestore.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti non residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta devono

- a. indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare;
- b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 31;

10. L'ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.

11. Al fine di determinare la capacità di carico dell'area marina protetta, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, l'ente gestore effettua il monitoraggio delle attività di prelievo e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca sportiva, indicando in particolare:

- a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca sportiva utilizzabili;
- b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed orari per particolari attività;

- c. misure minime di cattura per le varie specie;
- d. misure di tutela in riferimento alle seguenti specie:
 - (i) Cernia (*Epinephelus* sp.);
 - (ii) Cernia di fondale (*Polyprion americanus*);
 - (iii) Corvina (*Sciaena umbra*);
 - (iv) Ombrina (*Umbrina cirrosa*).

12. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al regolamento di disciplina delle attività consentite nell'area marina protetta.